Fondazione
Cassa di Risparmio di Pesaro 1841



REGOLAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE
NELL'ADUNANZA DEL 26 OTTOBRE 2026

INDICE

AMBITO DI APPLICAZIONE

TITOLO: I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Principi Generali

Art. 2 Territorio

TITOLO II: ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 3 Collaborazione

Art. 4 Consiglio generale

Art. 5 Consiglio di amministrazione

Art. 6 Segretario generale

TITOLO III: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7 Documenti di programmazione

Art. 8 Piano programmatico pluriennale

Art. 9 Documento programmatico previsionale

TITOLO IV: CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO

Art. 10 Destinatari degli interventi

Art. 11 Presentazione delle richieste

TITOLO V: ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 12 Procedure istruttorie

Art. 13 Criteri di valutazione e principi di selezione

Art. 14 Procedure deliberative

Art. 15 Procedure erogative

Art. 16 Revoca dei contributi

Art. 17 Monitoraggio e valutazione risultati

TITOLO VI: PUBBLICITA' E NORME TRANSITORIE

Art. 18 Pubblicità della documentazione istituzionale

Art. 19 Norma transitoria

AMBITO DI APPLICAZIONE

Il presente Regolamento, adottato ai sensi dell'art. 3, comma 1 dello statuto, disciplina l'attività della Fondazione Cassa di Risparmio di Pesaro per il perseguimento degli scopi statutari ed indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati le richieste avanzate, i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi, in armonia con i contenuti della Carta delle Fondazioni adottata dall'Associazione di Fondazioni e Casse di Risparmio S.p.A. (A.C.R.I.) e fatta propria dagli Organi della Fondazione, ed in ossequio al Protocollo d'Intesa A.C.R.I.- M.E.F. sottoscritto in data 22 aprile 2015.

TITOLO I: PRINCIPI GENERALI

Art. 1
Principi generali

1.1 La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio di riferimento nell'ambito dei settori di intervento individuati ogni tre anni dal Consiglio generale, dando rilievo alla valenza sociale, culturale ed economica delle iniziative.

1.2 Nella definizione delle politiche di bilancio ed erogative la Fondazione persegue gli obiettivi di stabilizzare le erogazioni nel tempo.

1.3 La Fondazione persegue i propri scopi tramite:
a) progetti ed iniziative propri, anche mediante l'esercizio diretto e/o indiretto di imprese strumentali e/o in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle della Fondazione;
b) contributi di sostegno dell'attività ordinaria di soggetti che, nell'ambito dei settori di intervento della Fondazione, svolgono attività di particolare rilievo;
c) contributi a terzi per la realizzazione di progetti ed iniziative destinati a produrre risultati socialmente rilevanti in un arco temporale determinato;
d) bandi il cui contenuto viene di volta in volta approvato dal Consiglio di amministrazione in funzione degli specifici obiettivi perseguiti. I bandi vengono resi pubblici secondo le modalità di cui all'art. 18 comma 1;
e) l'adesione ad attività consortili o associative, sia italiane sia estere, e ogni altra azione idonea al perseguimento delle proprie finalità.

1.4 Per la sua attività istituzionale la Fondazione può utilizzare proventi derivanti da lasciti e liberalità di terzi non destinati ad incrementarne il patrimonio. La Fondazione può assumere, in seguito a lasciti e liberalità di terzi, la gestione di patrimoni finalizzati dal testatore o dal donante a specifiche destinazioni culturali e/o sociali nei settori di intervento, da inserirsi nei Documenti di programmazione.

1.5 La Fondazione potrà operare anche attraverso impieghi delle risorse patrimoniali collegati funzionalmente alle finalità istituzionali, in conformità a quanto previsto nel Regolamento per la gestione del patrimonio.

1.6 Al fine di assicurare il migliore impiego delle risorse, la Fondazione può assumere impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi nell'ambito del periodo di valenza del Piano programmatico pluriennale.

1.7 L'attività istituzionale della Fondazione nel rispetto del principio costituzionale di sussidiarietà non deve porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività.

Art. 2
Territorio

La Fondazione opera prevalentemente nel territorio della Provincia di Pesaro e Urbino ove ha operato storicamente la Cassa di Risparmio di Pesaro. Può comunque indirizzare la propria attività in ambito nazionale ed estero quando specifiche circostanze lo rendano opportuno per il conseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche con il coordinamento dell'A.C.R.I. o della Consulta delle Fondazioni Casse di Risparmio Marchigiane.

TITOLO II: ATTIVITA' DEGLI ORGANI

Art. 3
Collaborazione

Gli Organi statutari cooperano tra loro in un rapporto di reciproca collaborazione, al fine di perseguire in maniera ottimale le finalità statutarie, nel rispetto dei relativi ruoli, competenze e responsabilità.

Art. 4
Consiglio generale

Il Consiglio generale è l'organo responsabile della definizione delle strategie di perseguimento dei fini istituzionali della Fondazione: ne determina gli obiettivi, i programmi e le priorità e ne verifica i risultati.
A tal fine esercita le attribuzioni previste dall'art. 19 dello Statuto ed in particolare nell'esercizio dell'attività istituzionale:
a) determina, ogni tre anni, con sua motivata deliberazione, in rapporto ai bisogni del territorio di riferimento, i settori rilevanti ed eventualmente altri settori d'intervento, da scegliere fra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c bis) del decreto legislativo 17 maggio 1999 n. 153;
b) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il Piano programmatico pluriennale e il Documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo, indicando altresì le priorità, gli strumenti e gli ambiti di intervento, e verifica la loro puntuale attuazione da parte del Consiglio di amministrazione;
c) istituisce, su proposta del Consiglio di amministrazione, le imprese strumentali di cui all'art. 3, comma 6, dello statuto;

d) delibera l'acquisizione e la dismissione delle partecipazioni di controllo nelle imprese strumentali di cui all'art. 3, comma 6, dello statuto;
e) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il bilancio d'esercizio.

Art. 5
Consiglio di amministrazione

5.1 Il Consiglio di amministrazione è l'organo responsabile della gestione della Fondazione nei limiti delle linee strategiche e degli obiettivi definiti dal Consiglio generale. Conformemente alle previsioni statutarie e di legge, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In particolare, nell'esercizio dell'attività istituzionale, il Consiglio predispone:
a) il Piano programmatico pluriennale ed il Documento programmatico previsionale;
b) relazioni trimestrali sui risultati di gestione e sull'attività istituzionale per il Consiglio generale;
c) il bilancio d'esercizio, corredato della relazione sulla gestione, comprensiva del bilancio di missione relativo all'attività erogativa svolta nell'esercizio precedente.

Art. 6
Segretario generale

Il Segretario generale, attraverso la struttura operativa, provvede all'istruttoria delle richieste presentate. Provvede altresì all'attività di monitoraggio delle iniziative sostenute, sia dal punto di vista amministrativo-contabile, sia nel merito delle attività realizzate.

TITOLO III: STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Art. 7
Documenti di programmazione

7.1 L'attuazione delle finalità statutarie è assicurata dall'adozione da parte del Consiglio generale del Piano programmatico pluriennale e del Documento programmatico previsionale predisposti dal Consiglio di amministrazione.

7.2 Al fine di raccogliere elementi utili per la definizione dei Documenti di programmazione, la Fondazione può promuovere audizioni, studi ed indagini volti a definire le effettive esigenze del territorio secondo un percorso di approfondimento volto a interessare le più significative realtà pubbliche e private presenti nella comunità di riferimento.

7.3 Ai sensi dell'art. 12, comma 2 dello statuto, l'Assemblea dei soci è chiamata a formulare pareri non vincolanti sui Documenti di programmazione dell'attività istituzionale.

Art. 8
Piano programmatico pluriennale

8.1 Il Piano programmatico pluriennale, approvato dal Consiglio generale, specifica le linee strategiche e gli obiettivi che la Fondazione intende perseguire nell'ambito dei settori di intervento individuati e le risorse che si prevede possano essere disponibili nel periodo di riferimento.

8.2 Sulla base della rendicontazione periodica circa l'attività svolta, il Piano programmatico pluriennale viene sottoposto a verifica al fine di riscontrarne il grado di implementazione.

Art. 9
Documento programmatico previsionale

9.1 Il Documento programmatico previsionale, tenuto conto delle linee previste nel Piano pluriennale, definisce il piano organico degli interventi da realizzare, anche in relazione agli impegni a valenza pluriennale. A tal fine determina l'ammontare complessivo delle risorse da destinare all'attività istituzionale, la ripartizione delle stesse tra i settori e, nell'ambito di questi ultimi, la loro distribuzione tra le tipologie di intervento di cui all'art. 1.3 del presente Regolamento.

9.2 Entro il 31 ottobre di ogni anno il Consiglio generale, previo parere dell'Assemblea dei soci, approva il Documento programmatico previsionale relativo all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di amministrazione sulla base del Piano pluriennale e degli indirizzi adottati. In occasione della approvazione il Consiglio generale procede alla verifica dell'attualità delle previsioni del Piano pluriennale e alle eventuali modifiche necessarie, adeguatamente motivate. Tale Documento è trasmesso entro 15 giorni dalla sua approvazione all'Autorità di vigilanza.

9.3 Il Consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'attività erogativa, secondo le indicazioni del Documento programmatico previsionale, individuando e definendo le modalità operative ritenute più adeguate alla realizzazione degli indirizzi, rese opportunamente pubbliche sul sito internet della Fondazione, anche al fine di garantire la parità di accesso ai richiedenti.

TITOLO IV: CONDIZIONI E MODALITA' DI ACCESSO

Art. 10
Destinatari degli interventi

10.1 Possono beneficiare degli interventi della Fondazione i soggetti che per esperienza, competenza, professionalità, reputazione e capacità di partnership diano prova di essere in grado di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi propri e dei progetti o iniziative proposti.
In particolare, possono avanzare richieste:

a) i soggetti pubblici o privati senza scopo di lucro, dotati di personalità giuridica, nonché le imprese strumentali, costituite ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. h) del d.lgs. 17 maggio 1999, n. 153;
b) le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381;
c) le imprese sociali di cui al d.lgs.24 marzo 2006 n. 155;
d) le cooperative che operano nel settore dello spettacolo, dell'informazione e del tempo libero;
e) altri soggetti di carattere privato senza scopo di lucro, privi di personalità giuridica, che promuovono lo sviluppo economico o perseguono scopi di utilità sociale nel territorio di competenza della Fondazione.

Gli enti privati devono essere, di norma, costituiti per atto pubblico o registrato, o scrittura privata autenticata.

10.2 Sono escluse dagli interventi istituzionali della Fondazione le richieste provenienti da:
a) società commerciali e da organizzazioni i cui statuti e/o atti costitutivi contemplino finalità di lucro;
b) persone fisiche, con l'eccezione delle erogazioni sotto forma di borse di studio o di ricerca da assegnare in ogni caso tramite bandi e con selezione da effettuarsi a cura di apposite commissioni o sotto forma di beni/attrezzature a favore di persone che si trovino in particolari condizioni di disagio fisico e/o sociale;
c) partiti o movimenti politici;
d) organizzazioni sindacali o di categoria;
e) associazioni sportive di natura sia professionale sia dilettantistica.

10.3 E' facoltà della Fondazione accogliere le richieste provenienti dai soggetti di cui alle lettere d) ed e) qualora i fini perseguiti siano ritenuti particolarmente rilevanti ed in sintonia con le finalità istituzionali della Fondazione.

10.4 Il Consiglio di amministrazione potrà individuare e rendere pubbliche eventuali ulteriori cause di esclusione al fine di accrescere l'efficacia degli interventi.

Art. 11
Presentazione delle richieste

11.1 La presentazione delle richieste va effettuata con apposita procedura on line accessibile tramite il sito internet della Fondazione.

11.2 Dalla richiesta devono in particolare risultare i seguenti elementi:
- la professionalità e l'esperienza del proponente nel settore;
- l'oggetto della richiesta;
- il bisogno a cui si vuole sopperire;
- la tipologia dei beneficiari e l'area geografica a cui è diretta;
- le modalità di realizzazione;
- gli obiettivi previsti, i risultati attesi ed i benefici per la collettività che possono derivare;

- i tempi di realizzazione;
- il piano economico-finanziario con l'ammontare del contributo richiesto e le altre forme di finanziamento, nonché la sostenibilità nel tempo;
- le forme di comunicazione e promozionali ipotizzate.
- gli elementi considerati significativi come indicatori per valutare il grado di conseguimento degli obiettivi prefissati e l'impatto dell'intervento sul territorio.

11.3 La reiterazione degli interventi a favore di uno stesso richiedente, per titoli diversi o allo stesso titolo, non costituisce motivo di aspettativa per benefici futuri.

TITOLO V: ISTRUTTORIA, CRITERI DI VALUTAZIONE, EROGAZIONE, MONITORAGGIO

Art. 12
Procedure istruttorie

12.1 L'attività istruttoria, con la verifica degli aspetti formali dell'istanza e con la rispondenza ai requisiti fissati con il presente Regolamento, tiene conto delle caratteristiche dei proponenti, dell'entità delle richieste e degli ambiti di intervento.

12.2 Nel caso in cui l'istanza risulti incompleta gli Uffici provvedono a richiederne opportuna integrazione; possono altresì richiedere ulteriore documentazione che si renda necessaria ai fini di una migliore valutazione.

12.3 Terminata l'istruttoria, le istanze complete sotto il profilo formale vengono sottoposte all'Ufficio di Presidenza - composto da Presidente, Vice Presidente e Segretario generale - che formula le proposte al Consiglio di amministrazione per le relative determinazioni. Alle riunioni dell'Ufficio di Presidenza il Presidente può invitare a partecipare soggetti di comprovata esperienza.

Art. 13
Criteri di valutazione e principi di selezione

13.1. La scelta dell'attività, dei progetti e delle iniziative da sostenere e dei contributi da assegnare avviene alla luce della loro rispondenza alle linee programmatiche inserite nel Documento previsionale e tenendo altresì conto:
- della capacità di lettura del bisogno, dell'adeguatezza e dell'efficacia della soluzione proposta;
- delle caratteristiche dei soggetti proponenti in termini di esperienza maturata nel settore o nella realizzazione di analoghi progetti o iniziative;
- dei profili innovativi del progetto o iniziativa in termini di risposta al bisogno, di modalità organizzative o di impiego delle risorse;
- della coerenza e fattibilità economica con riguardo ai mezzi per raggiungere gli obiettivi preposti, nonché della sostenibilità finanziaria nel tempo;
- dell'esistenza di altri finanziamenti e della loro consistenza;
- della non ripetitività della domanda o del richiedente;
- di modalità comunicative efficaci;

- della previsione di strumenti ed indicatori di monitoraggio che rilevino l'efficacia e misurino la soddisfazione dell'utenza.

13.2 La valutazione viene effettuata per classi di meritevolezza sulla base dell'applicazione dei criteri di cui al precedente comma.

Art. 14
Procedure deliberative

14.1 Al Consiglio di amministrazione è riservato il compito deliberativo in ordine alle proposte formulate dall'Ufficio di Presidenza.

14.2 Il Consiglio di amministrazione ha facoltà di deliberare, in uno o più settori, importi eccedenti a quelli assegnati in sede di programmazione a condizione che tali eccedenze trovino copertura nei residui ancora disponibili degli altri settori ammessi, senza superare quindi l'importo complessivo delle risorse stanziate in sede di D.P.P..

14.3 In presenza di progetti caratterizzati da un elevato grado di specializzazione e complessità il Consiglio di amministrazione, su proposta dell'Ufficio di Presidenza, può designare esperti esterni, scelti tra persone particolarmente competenti nei settori di intervento della Fondazione, con funzione di consulenti sia per la valutazione, sia per l'eventuale verifica dello stato di realizzazione.

14.4 I soggetti che hanno avanzato istanze di contributo possono richiedere informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e vengono informati dell'esito delle procedure anche attraverso la pubblicazione sul sito internet della Fondazione.

Art. 15
Procedure erogative

15.1 Gli impegni assunti dalla Fondazione sono formalizzati tramite comunicazione o specifiche intese in cui vengono definiti i termini delle erogazioni.

15.2 L'erogazione dei contributi è effettuata, di norma, a consuntivo sulla base della documentazione relativa alla spesa sostenuta; tuttavia, in situazioni adeguatamente motivate, può essere parzialmente anticipata. Nei contributi di gestione l'erogazione anticipata è ammessa nei limiti del 50% del contributo concesso.

15.3 Qualora il rendiconto indichi spese inferiori a quelle previste l'erogazione è disposta mantenendo la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

15.4 Il Consiglio di amministrazione può disporre erogazioni per stati di avanzamento; anche in tal caso la liquidazione è quantificata sulla base delle

spese rendicontate, ferma restando la proporzione tra il contributo concesso e il preventivo di spesa.

15.5 Ogni variazione della finalità e/o del contenuto economico dell'intervento finanziato deve essere preventivamente autorizzata dal Consiglio di amministrazione.

15.6 Non sono consentite modalità di erogazione che non permettano la tracciabilità dei pagamenti.

Art. 16
Revoca dei contributi

16.1 Il Consiglio di amministrazione può revocare l'assegnazione delle risorse qualora:
- gli obiettivi proposti non si realizzano entro dodici mesi dalla concessione del contributo o entro il termine previsto nella delibera di accoglimento;
- siano accertati i motivi che inducano a ritenere non possibile la realizzazione o la continuazione del progetto/iniziativa;
- sia accertato, all'esito della verifica della rendicontazione, l'uso non corretto dei fondi erogati. Il Consiglio di amministrazione potrà disporre l'interruzione della contribuzione e richiedere la restituzione delle somme già eventualmente versate;
- il soggetto beneficiario non abbia dato seguito ai contenuti del progetto proposto.

16.2 Il Consiglio di amministrazione, dietro motivata richiesta del beneficiario, può prorogare il termine per l'utilizzo del contributo.

Art. 17
Monitoraggio e valutazione risultati

La Fondazione effettua la valutazione ex post degli interventi finanziati in merito al loro esito, ai relativi costi e agli obiettivi sociali raggiunti - ove misurabili -, tenuto anche conto per quanto possibile degli eventuali indicatori di efficacia preventivamente determinati sulla base di una attenta valutazione del rapporto costi/risultati. I risultati di tale valutazione vengono pubblicati sul sito internet della Fondazione.

TITOLO VI: PUBBLICITA' E NORME TRANSITORIE

Art. 18
Pubblicità della documentazione istituzionale

18.1 La Fondazione, anche per assicurare parità di accesso, ha cura di divulgare le linee programmatiche di intervento attraverso le quali persegue le proprie finalità, i progetti e le iniziative posti in essere o già realizzati ed i bandi di cui all'art. 1, comma 3. Attua altresì idonee azioni informative tese a diffondere la conoscenza del proprio operato presso la collettività.

18.2 Lo statuto, i regolamenti interni, i Documenti di programmazione pluriennale ed annuale ed il bilancio, nonché eventuali altri documenti di valenza istituzionale, sono resi pubblici attraverso il sito internet della Fondazione.

Art. 19
Norma transitoria

19.1 Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla delibera di approvazione.